

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 6

1 AGOSTO 1991

ADEMPIMENTI CONCORDATARI
IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO
E DI EDILIZIA DI CULTO

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "La Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza".

In adempimento della richiamata disposizione si pubblicano la lettera di trasmissione del rendiconto 1990, inviata dal Segretario Generale della C.E.I. al Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 approvato con D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987, e il rendiconto stesso con le allegate annotazioni illustrative.

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 481/91

Roma, 25 luglio 1991

Signor Ministro,

l'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che tale rendiconto deve comunque precisare; l'articolo 20 del regolamento di esecuzione della legge medesima, emanato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, individua poi nel Ministro dell'interno il destinatario di tale rendiconto, che gli deve essere trasmesso entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.

In adempimento delle disposizioni sopra richiamate, mi pregio accompagnare con la presente — a nome del Cardinale Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., temporaneamente assente da Roma — il rendiconto relativo all'anno 1990.

Trattandosi del primo rendiconto che fa riferimento, dopo il periodo transitorio (1987 - 1989), alla fase di regime ordinario del sistema di sostentamento del clero e di sostegno economico alla Chiesa Cattolica, ho ritenuto ancora opportuno — come negli scorsi anni — di sottoporre alla Sua attenzione alcune annotazioni, che ne agevolano la lettura e la valutazione.

Mi permetta, Signor Ministro, di confermarLe nell'occasione l'apprezzamento e la gratitudine della Conferenza Episcopale Italiana per lo spirito e lo stile di costruttiva e cordiale collaborazione con cui il Dicastero che Ella presiede ha accompagnato anche nel 1990 lo sforzo della C.E.I. di impostare e di realizzare le linee generali e le forme organizzative della nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici e in particolar modo del nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico.

Nel rinnovare da parte della Conferenza Episcopale Italiana la piena disponibilità a proseguire nella reciproca collaborazione "per la promozione dell'uomo e il bene del Paese" (art. 1 Concordato), Le esprimo il mio ossequio e l'augurio di ogni bene.

+ DIONIGI TETTAMANZI
Segretario Generale

Onorevole
VINCENZO SCOTTI
Ministro dell'Interno
Palazzo del Viminale

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo all'utilizzazione delle somme pervenute all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e alla Conferenza Episcopale Italiana in forza degli artt. 46 e 47 della medesima legge nell'anno 1990

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

- * **Lettera a)** - Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 1990:
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi
n. 36.828
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi
n. 2.282
- * **Lettera b)** - Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di £. 12.312.000 (£. 1.026.000 mensili × 12 mensilità)
ad un massimo di £. 19.926.000 (£. 1.660.500 mensili × 12 mensilità)
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti £. 16.038.000 (£. 1.336.500 mensili × 12 mensilità)
Vescovi emeriti £. 17.982.000 (£. 1.498.500 mensili × 12 mensilità)
- * **Lettera c)** - Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:
 - erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46
£. 25.544.531.763
 - importo destinato dalla C.E.I. a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF
£. 280.000.000.000
- * **Lettera d)** - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione:
n. 373

Il rendiconto relativo all'anno 1990 si presenta per la prima volta completo in tutti i suoi elementi, perché a partire dal 1° gennaio 1990 il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico e di sostegno economico della Chiesa Cattolica in Italia è entrato definitivamente "a regime". Cesati gli apporti di cui all'art. 50, terzo comma, il nuovo sistema ha contato esclusivamente sugli apporti provenienti dalle offerte deducibili (art. 46) e dall'anticipo sull'8 per mille IRPEF (art. 47).

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art 44, comma secondo

Il numero di 39.110 (36.828+2.282) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 1990, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti.

I primi (36.828) sono coloro che hanno avuto titolo ad una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art. 24); i secondi (2.282) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art. 27, comma primo), non potendo essi più svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1990: £. 13.500); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 1990: 75 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 123 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; area socio-geografica di appartenenza; spese per alloggio in mancanza di casa canonica).

3. Quanto al dato di cui alla lettera c)

Le offerte deducibili, previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 1990, sono state pari a £. 25.544.531.763.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 1989 dai donanti sui conti correnti postale e bancario dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 1989, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato **destinato** al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (1990).

La somma di £. 280.000.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla C.E.I. all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di £. 406.001.083.000 effettuato dallo Stato a titolo di anticipo sull'8 per mille (cf. art. 47, quarto comma).

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e)

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi "comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
 - a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti" (art. 33).
- B. "L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato" (art. 34, comma primo).
- C. "Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'art. 34 con i redditi del loro patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita" (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

+ Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall'ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l'intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 373.

+ Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiun-

gono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera b), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 32.924.

+ Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 3.531.

5. Quanto al dato di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall'Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1990 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti dai medesimi sacerdoti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. Quanto alla lettera g)

Se si confrontano i dati relativi alla lettera c) (£. 305.544.531.763) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (£. 285.420.026.889) si constata una differenza di £. 20.124.504.874 che merita un chiarimento. Detta differenza si spiega nel modo seguente:

- £. 14.971.057.358 sono destinate al finanziamento degli assegni di previdenza integrativa erogati a favore dei 2.282 sacerdoti inabili allo svolgimento del ministero a tempo pieno, di cui alla lettera a);
- £. 5.153.447.516 sono state destinate a parziale copertura delle spese di

funzionamento del sistema di sostentamento del clero, essendo venuta meno nel 1990 l'“addizionale” del 5% prevista per il periodo transitorio (1987-1989) dal comma terzo e dal comma quarto dell'art. 50.

7. Quanto alla lettera h)

ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

A) Una quota di 30 miliardi è stata destinata per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Una Commissione per l'edilizia di culto, costituita dal Consiglio Episcopale Permanente il 5 giugno 1990, ha provveduto ad assegnare i contributi, in osservanza delle “Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto” approvate dall'Assemblea Generale dei Vescovi e secondo il “Regolamento applicativo” delle norme medesime, approvato dalla Presidenza della C.E.I. (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1990, n. 5, p. 132 e n. 8, pp. 216-219).

I contributi della C.E.I. per l'edilizia di culto si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per la dotazione di nuovi edifici per servizi religiosi.

Possono essere chiesti e concessi in una duplice forma:

- a) come concorso erogato durante la costruzione, fino a un massimo del 70% del costo preventivo dell'opera;
- b) come contributo annuale costante, per la durata di dieci anni, nella misura del 10% della spesa ammessa a contributo in sede di approvazione del progetto.

Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nel caso di cui al punto a), la copertura della differenza tra il contributo della C.E.I. ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della C.E.I. hanno natura “forfettaria”. I rapporti con le imprese, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione.

Le domande pervenute dalle diocesi sono state n. 265, con una previsione di spesa di £. 216.712.000.000. La Commissione, entro il 31 dicembre 1990, ne ha approvate n. 139: n. 111 in conto capitale, n. 13 in conto decennale, n. 15 in forma mista, concedendo finanziamenti di £. 28.610.000.000 in conto capitale e £. 1.457.000.000 in conto decennale.

B) Una quota di 35 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base eguale per ciascuna diocesi (80 milioni),

una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 306 per abitante).

L'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta è stata fatta in un'apposita circolare inviata dalla C.E.I. ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

- C) Una quota di 8 miliardi è stata infine destinata a sostegno di attività di culto e di pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. A titolo esemplificativo si ricordano, tra gli altri: un contributo a 69 monasteri di clausura femminili che versano in condizioni di particolare necessità; un contributo alle quattro Facoltà teologiche di cui sono responsabili i Vescovi italiani (Milano, Napoli, Cagliari, Palermo); un contributo ai Tribunali regionali per le cause matrimoniali per l'aggiornamento del personale e la modernizzazione delle strutture; un contributo per l'istituzione presso l'Università Cattolica di un centro di studi e di ricerche sulla dottrina sociale cristiana e di un centro studi e ricerche sui problemi degli enti ecclesiastici; un contributo alla stessa C.E.I. per lo studio e l'avvio di un programma di "informatizzazione" delle curie diocesane.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

- A) Una quota di 20 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale. La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base uguale per ciascuna diocesi (45 milioni), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 178 per abitante). L'individuazione degli interventi caritativi è stata affidata alla responsabile valutazione dei Vescovi diocesani, nel quadro di alcuni criteri generali illustrati in un'apposita circolare della C.E.I.
- B) Una quota di 3 miliardi è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. A titolo esemplificativo, si ricordano, tra gli altri: un contributo alla Caritas Italiana per il sostegno di iniziative di particolare significato, un contributo alla fondazione "Migrantes" per l'assistenza agli immigrati nel nostro Paese, un contributo alla Conferenza Episcopale Regionale Calabria per l'istituzione di un centro di formazione e ricerca per operatori sociali nel settore degli handicap.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Una quota di 30 miliardi è stata destinata agli interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo.

Le destinazioni sono state definite da un "Comitato per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo", costituito dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. il 5 giugno 1990 (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1990, n. 5, p. 133).

Presieduto da un sottosegretario della C.E.I., esso è costituito da sei membri designati rispettivamente dalla Caritas Italiana, dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, dall'Unione Superiore Maggiori d'Italia, dalla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani, dalla Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario.

Il Comitato provvede all'istruzione e all'esame delle pratiche per l'assegnazione dei contributi per interventi caritativi a favore dei Paesi in via di sviluppo, che possono essere operati attraverso la Caritas Italiana, gli Istituti di Vita Consacrata e gli Istituti Missionari, le organizzazioni cattoliche di volontariato internazionale, le diocesi italiane che sostengono proprie presenze missionarie nel Terzo Mondo, o direttamente dalle Conferenze Episcopali o diocesi del Terzo Mondo.

Il Comitato provvede in particolare alla definizione delle modalità e dei tempi di erogazione, alla richiesta della documentazione necessaria, comprensiva per ogni domanda di uno specifico progetto e del preventivo di spesa, e alla verifica dello stato di realizzazione dei progetti.

Nel 1990 le erogazioni sono avvenute nel modo seguente:

- a) 3 miliardi sono stati destinati a sostegno dell'attività svolta dai circa 700 sacerdoti diocesani italiani che operano in diocesi di paesi del Terzo Mondo, nel quadro della cooperazione missionaria tra le Chiese.
- b) Gli altri 27 miliardi sono stati destinati a 47 paesi di tre continenti: Asia (10), Africa, con particolare attenzione a quelli della fascia del Sahel, (25), America Latina (12).

Sono stati decisi due tipi di interventi:

- interventi per calamità ed emergenze (Sudan, Angola, Perù, Bangladesh, Burkina Faso, Niger, Mali, Somalia, Curdi, per un totale di £. 4.800.000.000);
- interventi a sostegno di progetti di sviluppo e di formazione di personale locale a vari livelli: sono pervenuti 258 progetti, e ne sono stati approvati 125.